

IPOTESI DI ACCORDO **IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI**

ARTICOLO 1 **OBIETTIVI E STRUMENTI**

1. Le relazioni tra l'Amministrazione dell'Interno e Organizzazioni Sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della distinzione delle reciproche responsabilità, sono preordinate in modo coerente agli obiettivi del miglioramento delle condizioni di lavoro, nella crescita professionale dei lavoratori e dell'incremento e mantenimento dell'elevata efficacia ed efficienza dei servizi istituzionale che il Corpo nazionale eroga alla collettività.

2. I predetti obiettivi comportano la necessità di un sistema stabile di relazioni con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in base alle vigenti disposizioni di legge, sistema che per il Corpo nazionale è articolato nelle seguenti forme:
 - a) accordi negoziali ai sensi del decreto legislativo n.217\2005, per le materie, con i tempi e le procedure previste, per il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e per il personale degli altri ruoli, dal decreto legislativo n. 217/2005, ivi compresi il sistema dei diritti e delle prerogative sindacali e le procedure di raffreddamento dei conflitti;
 - b) accordi integrativi nazionali e accordi decentrati a livello centrale e periferico, per le materie e con le procedure e le modalità previste in sede di procedimento negoziale;
 - c) partecipazione sindacale, che si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e della consultazione, si svolge sulle materie e con le procedure previste nel presente accordo e ha come ulteriore strumento applicativo la costituzione di appositi organismi bilaterali anch'essi previsti dal presente accordo;
 - b) interpretazione autentica degli accordi, come regolata dal presente accordo.

ARTICOLO 2 **PARTECIPAZIONE SINDACALE**

1.L'informazione, la concertazione e la consultazione si attuano, rispettivamente con le Organizzazione Sindacali individuate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13\10\2005, n.217, nelle materie rispettivamente elencate nel presente articolo e sono disciplinate come segue:

A) Informazione

- 1) L'Amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviandone apposita documentazione.
- 2) Sono previsti almeno due incontri annuali in cui l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni sulle varie materie del presente comma alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
- 3) L'informazione è fornita in via preventiva dall'Amministrazione, oltre che nelle materie per le quali è prevista la contrattazione integrativa, anche per quelle ove sono previste la concertazione o la consultazione indicate nel presente articolo alle lettere B) e C), nonché, a livello centrale o locale, secondo la ripartizione delle proprie competenze, sulle seguenti materie:

in sede di Amministrazione centrale:

- a) criteri generali di programmazione della mobilità interna;
- b) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- c) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
- d) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi a rapporti con l'utenza;
- e) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
- f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) affidamento all'esterno dei servizi;
- h) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
- i) previsione di bilancio relativa al personale;
- j) programmazione delle attività di formazione del personale;
- k) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio

in sede di Amministrazione locale:

- a) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale
- b) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- c) programmazione delle attività di formazione del personale;
- d) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;

L'informazione è fornita in via successiva dall'Amministrazione, a livello centrale o locale secondo la ripartizione delle proprie competenze, per gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati sulle materie demandate agli accordi negoziali, anche integrativi o decentrati, nonché sulle seguenti altre materie:

in sede di Amministrazione centrale:

- a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
- c) andamento generale della mobilità del personale, anche d'ufficio;
- d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
- e) utilizzazione complessiva delle risorse non fisse e non continuative del Fondo;
- f) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;
- g) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
- h) qualità del servizio in rapporto con l'utenza;
- i) stato dell'occupazione e politiche degli organici;

in sede di Amministrazione locale:

- a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- b) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei servizi prestati;
- c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
- d) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
- e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestare;
- f) utilizzazione complessiva delle risorse non fisse e non continuative del Fondo;

- 4) Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, è assicurata una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale dei lavoratori.

B) Concertazione

- 1) La concertazione è attivata mediante richiesta scritta entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lettera A) del presente articolo da parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative.

- 2) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
- 3) Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve comunque concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l'Amministrazione ha facoltà di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
- 4) La concertazione si effettua, a livello di Amministrazione centrale, sulle seguenti materie, per le quali l'amministrazione fornisce l'informazione preventiva di cui alla lettera A) del presente articolo:

4.1 per il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi:

- a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;
- b) verifica periodica della produttività degli uffici;
- c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione;
- d) tutela in materia d'igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, per le parti non disciplinate mediante accordi negoziali, o accordi integrativi e decentrati,
- e) criteri generali per i sistemi di valutazione annuale dei dirigenti e direttivi ;
- f) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;
- g) criteri generali di graduazione degli incarichi di funzioni dirigenziali;
- h) criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- i) criteri generali per la mobilità volontaria del personale direttivo;
- j) utilizzazione delle risorse non fisse e non continuative del Fondo;

Per le materie di cui alle lettere a) e b) la concertazione si effettua anche a livello di Amministrazione locale.

4.2 per il personale degli altri ruoli:

- a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;
- b) verifica periodica della produttività degli uffici;
- c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione;

- d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
- e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
- f) criteri generali per la definizione delle procedure ordinarie di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 217/2005;
- g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità
- h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini del regolamento del Ministro dell'Interno previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 217/2005 ;
- i) utilizzazione delle risorse non fisse e non continuative del Fondo;
- j) criteri attuativi dell'art. 134 del decreto legislativo n.217\2005 (mutamento di mansioni);
- k) criteri per il conferimento delle mansioni superiori;

Per le materie di cui alle lettere a) e b) la concertazione si effettua anche a livello di Amministrazione locale.

C) Consultazione

1) La consultazione delle organizzazioni Sindacali rappresentative è attivata facoltativamente dall'Amministrazione prima dell'autonoma adozione di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

2) La consultazione si effettua obbligatoriamente, a livello centrale e/o periferico, sulle seguenti materie, per le quali l'amministrazione fornisce l'informazione preventiva di cui alla lettera A) del presente articolo:

:

2.1 per il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi:

- a) organizzazione e disciplina degli uffici;
- b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
- c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;
- d) codici di comportamento;

- e) implicazioni degli effetti delle innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione, riqualificazione o riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e sulla mobilità dei dirigenti;
- f) scelta della compagnia assicuratrice.
- g) modalità per periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;
- h) materie e procedure di cui all'art.139 del decreto n.217\2005 (sanzioni disciplinari)
- i) regolamento di servizio di cui all'art.140 del decreto n.217\2005
- j) costituzione Comitati pari opportunità ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale

Per le materie di cui alle lettere a), b) e c) la consultazione obbligatoria si effettua anche a livello di Amministratore locale. E' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 626/1994.

2.2 Per il personale degli altri ruoli:

- a) organizzazione e disciplina degli uffici;
- b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
- c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;
- d) modalità di designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;
- e) valutazione degli esiti dell'accertamento per l'individuazione di forme di copertura assicurativa a favore del personale operativo;
- f) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
- g) criteri per fronteggiare particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
- h) codici di comportamento ;
- i) materie e procedure di cui all'art.139 del decreto n.217\2005 (sanzioni disciplinari);
- j) regolamento di servizio di cui all'art. 140 del decreto n.217\2005;
- k) criterio di computo dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art.171, comma 2 del decreto n.217\2005;

- l) costituzione Comitati pari opportunità ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale

Per le materie di cui alle lettere a), b) e c) la consultazione obbligatoria si effettua anche a livello di amministrazione locale. Inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 626/1994.

ARTICOLO 3

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE SINDACALE

1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione o di trasformazione conseguenti all'attuazione di specifiche norme di legge, sono costituiti appositi Comitati, composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative, in cui le parti esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Presso l'Amministrazione sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, nell'ambito della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza e di qualità dei servizi istituzionali.

3. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori aventi il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie – che l'Amministrazione è tenuta a fornire – e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.

4. La composizione degli organismi di cui la presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

5. Alla Commissione bilaterale istituita per l'approfondimento delle tematiche relative all'ambiente, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro è affidato il compito del monitoraggio delle tipologie di infortuni e malattie per causa di servizio nonché la loro frequenza con riferimento al personale operativo anche con mansioni di volo, al fine di raccogliere elementi di valutazione da sottoporre, mediante relazione annuale, all'Amministrazione per le conseguenti valutazioni.

ARTICOLO 4. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ACCORDI

Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione di norme negoziali, le due parti sottoscrittrici, a richiesta di una di esse, definiscono consensualmente il significato delle clausole controverse; l'eventuale accordo sostituisce le clausole che ne sono oggetto con efficacia dall'inizio della vigenza della norma contrattuale che le prevede.